




4

COME COMPILARE  
L'ETICHETTA

## **ETICHETTA E CONTRASSEGNO: DEFINIZIONI, CARATTERISTICHE, CONTENUTI OBBLIGATORI**

Stabilito cosa si intende per prodotti tessili e chi è tenuto all'obbligo di etichettatura di composizione, vediamo ora nei particolari come deve essere compilata l'etichetta (o il contrassegno), partendo da cosa si intende per etichettatura e contrassegno e quali sono le caratteristiche e i contenuti che deve avere un'etichetta (o contrassegno) per essere corretta e rispondente alla normativa.

L'art. 3 del Regolamento (UE) n. 1007/2011 definisce l'etichettatura come l'esposizione sul prodotto tessile delle informazioni richieste tramite l'apposizione di un'etichetta; il contrassegno come l'indicazione delle informazioni richieste sul prodotto tessile mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione.



Etichetta e contrassegno, inoltre, devono essere, per il consumatore:

- ✂ durevoli e saldamente fissati;
- ✂ facilmente leggibili;
- ✂ redatti in italiano (lingua ufficiale dello Stato UE in cui il prodotto tessile è messo a disposizione del consumatore, anche se è possibile aggiungere scritte equivalenti in altre lingue);
- ✂ privi di abbreviazioni o sigle;
- ✂ visibili (anche in caso di acquisti on line);
- ✂ accessibili.

L'etichetta deve avere alcune caratteristiche: può essere realizzata in cartone, tessuto o altro materiale e deve essere applicata al prodotto tessile mediante:

- ✂ cucitura;
- ✂ graffatura;
- ✂ allacciatura con cordoncino saldamente fissato da apposito sigillo o cappio (cartellino pendulo);
- ✂ inserimento dell'etichetta stessa nell'involucro che contiene il prodotto o in altri modi idonei (nel caso di etichetta globale).

Il contrassegno è applicato direttamente al prodotto tessile o sull'involucro contenente il prodotto tessile mediante:


- ✂ stampa;
- ✂ impronta a rilievo;
- ✂ stampigliatura;
- ✂ ricamo;
- ✂ tessitura in cimosa o altrove.


Passando ai contenuti, l'etichetta o il contrassegno devono riportare obbligatoriamente i seguenti elementi.

- ✂ La composizione fibrosa del prodotto, indicata utilizzando le denominazioni delle fibre elencate nell'Al. I del Regolamento (UE) n. 1007/2011. Queste denominazioni vanno riportate per esteso e in ordine decrescente di peso.
- ✂ L'eventuale presenza (in qualunque componente del prodotto, accessori compresi: bottoni, inserti ecc.) di parti non tessili di origine animale, indicata con la frase: "Contiene parti non tessili di origine animale".
- ✂ L'identità e gli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata, così come anche prescritto nel Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005, art. 104).

I marchi di fabbrica o le ragioni sociali possono essere indicati immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa.

Tuttavia, se un marchio di fabbrica o una ragione sociale che comporta, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l'impiego di una denominazione prevista all'All. I o tale da ingenerare confusione con essa, il marchio o la ragione sociale deve essere immediatamente accompagnato, in caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e dai dati relativi alla composizione fibrosa.





## LA COMPOSIZIONE FIBROSA

Nell'etichetta di composizione di un prodotto tessile deve essere riportata, come si è detto, anzitutto la sua composizione fibrosa, indicata – lo ripetiamo perché si tratta di una prescrizione assoluta – utilizzando le denominazioni delle fibre elencate nell'All. I del Regolamento (UE) n. 1007/2011 (cfr. pp. 36-42) e indicandole per esteso e, laddove si tratti di prodotti tessili composti da più fibre, in ordine decrescente di peso. È dunque opportuno in primo luogo definire cosa si intende per fibra tessile:

- ✂ un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili; oppure
- ✂ una lamella flessibile o un tubo di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre elencate nella tabella 2 dell'All. I e atti ad applicazioni tessili.

## DENOMINAZIONI DELLE FIBRE TESSILI

1	Lana	Fibra tratta dal vello della pecora ( <i>Ovis aries</i> ) o una miscchia di fibra tratta dal vello della pecora e da peli di animali di cui al numero 2
2	Alpaca, lama, cammello, cashmere, mohair, angora, vigogna, yak, guanaco, cashgora, castoro, lontra, preceduta o meno dalla parola "lana" o "pelo"	Peli dei seguenti animali: alpaca, lama, cammello, capra del Kashmir, capra angora, coniglio angora, vigogna, yak, guanaco, capra cashgora, castoro, lontra
3	Pelo o crine con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo)	Peli di vari animali diversi da quelli citati ai numeri 1 e 2
4	Seta	Fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni
5	Cotone	Fibra proveniente dal seme del cotone ( <i>Gossypium</i> )
6	Kapok	Fibra proveniente dall'interno del frutto del kapok ( <i>Ceiba pentandra</i> )
7	Lino	Fibra proveniente dal libro del lino ( <i>Linum usitatissimum</i> )

8	Canapa	Fibra proveniente dal libro della canapa ( <i>Cannabis sativa</i> )
9	luta	Fibra proveniente dal libro del <i>Corchorus olitorius</i> e del <i>Corchorus capsularis</i> . Ai fini del presente Regolamento sono assimilate alla iuta le fibre provenienti dalle specie seguenti: <i>Hibiscus cannabinus</i> , <i>Hibiscus sabdariffa</i> , <i>Abutilon avicennae</i> , <i>Urena lobata</i> , <i>Urena sinuata</i>
10	Abaca	Fibra proveniente dalle guaine fogliari della <i>Musa textilis</i>
11	Alfa	Fibra proveniente dalla foglia della <i>Stipa tenacissima</i>
12	Cocco	Fibra proveniente dal frutto della <i>Cocos nucifera</i>
13	Ginestra	Fibra proveniente dal libro del <i>Cytisus scoparius</i> e/o <i>Spartium junceum</i>
14	Ramiè	Fibra proveniente dal libro della <i>Boehmeria nivea</i> e della <i>Boehmeria tenacissima</i>
15	Sisal	Fibra proveniente dalle foglie dell' <i>Agave sisalana</i>

16	Sunn	Fibra proveniente dal libro della <i>Crotalaria juncea</i>
17	Henequen	Fibra proveniente dal libro dell' <i>Agave fourcroydes</i>
18	Maguey	Fibra proveniente dal libro dell' <i>Agave cantala</i>
19	Acetato	Fibre di acetato di cellulosa di cui meno del 92% ma almeno il 74% dei gruppi ossidrilici è acetilato
20	Alginica	Fibra ottenuta dai sali metallici dell'acido alginico
21	Cupro	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale
22	Modal	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta con procedimento viscoso modificato ed avente un'elevata forza di rottura ed un elevato modulo a umido. La forza di rottura (B C ) allo stato ambientato e la forza (B M ) necessaria a ottenere un allungamento del 5% allo stato umido sono: $BC (cN) \geq 1,3 \sqrt{T} 2T$ $BM (cN) \geq 0,5 \sqrt{T}$ dove T è la massa lineica media espressa in decitex

23	Proteica	Fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate mediante l'azione di agenti chimici
24	Triacetato	Fibra di acetato di cellulosa di cui almeno il 92% dei gruppi ossidrilici è acetilato
25	Viscosa	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento e per la fibra non continua
26	Acrilica	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa del motivo acrilonitrilico
27	Clorofibra	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% in massa del motivo monomero vinilico clorurato o vinilideno clorurato
28	Fluorofibra	Fibra formata da macromolecole lineari ottenute a partire da monomeri alifatici fluorurati
29	Modacrilica	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% e meno dell'85% in massa del motivo acrilonitrilico

30	Poliammide o nylon	Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena legami ammidici ricorrenti, di cui almeno l'85% è legato a motivi alifatici o ciclo-alifatici
31	Aramide	Fibra di macromolecole lineari sintetiche costituite da gruppi aromatici legati fra loro da legami ammidici e immidici, di cui almeno l'85% è legato direttamente a due nuclei aromatici, mentre il numero dei legami immidici, ove presenti, non può essere superiore a quello dei legami ammidici
32	Poli-immide	Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena motivi immidici ricorrenti
33	Lyocell	Fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento di dissoluzione e di filatura in solvente organico (miscela di sostanze chimiche organiche e acqua), senza formazione di derivati
34	Polilattide	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa di unità di estere dell'acido lattico derivate da zuccheri naturali, e che ha una temperatura di fusione di almeno di 135 °C
35	Poliestere	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa di un estere al diolo e acido tereftalico
36	Polietilenica	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti

37	Polipropilenica	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in configurazione isotattica, e senza ulteriori sostituzioni
38	Poliureica	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureilico (NH-CO-NH)
39	Poliuretanic	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico
40	Vinilal	Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile
41	Trivinilica	Fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50% della massa totale
42	Gomma	Fibra elastomerica costituita sia da poli-isoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
43	Elastan	Fibra elastomerica costituita da almeno l'85% in massa di poliuretano segmentato che, se allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione

44	Vetro tessile	Fibra costituita da vetro
45	Elastomultiestere	Fibra formata dall'interazione, nel corso di due o più fasi distinte, di due o più macromolecole lineari chimicamente distinte (di cui nessuna supera l'85% in massa), contenente gruppi estere come unità funzionale dominante (almeno l'85%), che, dopo opportuno trattamento, se allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere una volta e mezzo la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
46	Elastolefin	Fibra composta da almeno il 95% in massa di macromolecole parzialmente reticolate di etilene e di almeno un'altra olefina, che, se allungata sotto una forza di trazione fino a una volta e mezzo la sua lunghezza originale, recupera rapidamente e sostanzialmente la lunghezza iniziale non appena cessa la forza di trazione
47	Melamina	Fibra composta da almeno l'85% in massa di macromolecole reticolate di derivati della melamina
48	Denominazione corrispondente alla materia della quale le fibre sono composte, ad es. metallo (metallica, metallizzata), amianto, carta tessile, prelevata o meno dalla parola "filo" o "fibra"	Fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle sopra indicate
49	Polipropilene/poliammide a due componenti	Fibra a due componenti composta per il 10-25% da una massa di fibrille di poliammide disposte in una matrice di polipropilene



### **Come richiedere l'approvazione di nuove denominazioni**

Il Regolamento (UE) n. 1007/2011, art. 6, fornisce indicazioni sulle modalità con le quali il fabbricante di prodotti tessili può richiedere di aggiungere una nuova denominazione di fibra tessile all'elenco della tabella precedente.

Occorre presentare alla Commissione un'apposita domanda, accompagnata da un campione della fibra e da un fascicolo tecnico contenente: la denominazione proposta per la nuova fibra tessile; la sua definizione e identificazione; l'indicazione dei metodi per il suo riconoscimento qualitativo e quantitativo e i dati sperimentali correlati; il tasso convenzionale proposto; le informazioni scientifiche disponibili riguardo a possibili reazioni allergiche o altri effetti negativi della nuova fibra tessile sulla salute umana, inclusi i risultati delle prove effettuate a tal fine.

Il Regolamento (UE) n. 1007/2011, art. 19, par. 2, prescrive inoltre che, nel determinare la composizione fibrosa di un prodotto tessile, non si tenga conto di alcuni elementi, elencati all'Allegato VII (cfr. pp. 44-45).

## ELEMENTI DI CUI NON TENERE CONTO NELLA DETERMINAZIONE DELLA COMPOSIZIONE FIBROSA


Prodotti	Elementi esclusi
a) Tutti i prodotti tessili	<p>i) Parti non tessili, cimose, etichette e con-trassegni, bordure e paramonture che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in punti specifici e limitati del prodotto e alle condizioni previste all'art. 10, fibre visibili e isolabili a scopo decorativo e fibre ad effetto antistatico</p> <p>ii) Materie grasse, leganti, cariche, appretti, prodotti di impregnazione, prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonché altri prodotti per il trattamento dei tessili</p>
b) Rivestimenti per pavimenti e per i tappeti	Tutti gli elementi che non costituiscono lo strato di usura
c) Tessuti destinati al rivestimento di mobili	Orditi e trame di legamento e d'imbottitura che non fanno parte dello strato di usura
d) Tendaggi	Orditi e trame di legamento e d'imbottitura che non fanno parte del diritto della stoffa

<p>e) Calzini</p>	<p>Fili elastici supplementari utilizzati alla caviglia e fili d'ispessimento e rinforzo della punta e del tallone</p>
<p>f) Collant</p>	<p>Fili elastici supplementari utilizzati in vita e fili d'ispessimento e rinforzo della punta e del tallone</p>
<p>g) Prodotti tessili diversi da quelli delle lettere da b) a f)</p>	<p>Supporti, ispessimenti e rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito e unione, a meno che sostituiscano la trama e/o l'ordito del tessuto, imbottiture che non hanno funzione isolante e, fatte salve le disposizioni dell'art. 11, par. 2, fodere.</p> <p>Ai fini della presente disposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) non sono considerati come supporti da eliminare i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini</li> <li>ii) s'intendono per "ispessimenti e rinforzi" i fili o i tessuti aggiunti in punti specifici e limitati del prodotto tessile al fine di rinforzarli o di conferire loro rigidità e spessore</li> </ul>

## **PRODOTTI COMPOSTI DA UNA SOLA FIBRA**

Al fine di indicare correttamente sull'etichetta o sul contrassegno la composizione fibrosa di un prodotto tessile, occorre in primo luogo distinguere tra prodotti tessili composti da una sola fibra e prodotti composti da più fibre diverse.

Per evitare che il consumatore sia indotto in errore da diciture e terminologie ingannevoli, il Regolamento (UE) n. 1007/2011 prescrive che i termini "100%", "puro" o "tutto" possano essere utilizzati soltanto quando un prodotto tessile è realmente composto interamente da una stessa fibra. È fatto espresso divieto di utilizzare tali termini o termini equivalenti per prodotti che non abbiano questa caratteristica, ma siano costituiti da due o più fibre. La normativa prevede tuttavia un margine di tolleranza: può essere assimilato a un prodotto composto esclusivamente dalla stessa fibra il prodotto tessile contenente non oltre il 2% in peso di fibre estranee, purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile, secondo le buone prassi di fabbricazione, e non risulti da un'aggiunta sistematica. Qualora un prodotto tessile sia ottenuto con il particolare ciclo di lavorazione chiamato "cardato", il Regolamento (UE) n. 1007/2011 prevede che questo possa essere assimilato a un prodotto composto esclusivamente dalla stessa fibra se contiene non oltre il 5% in peso di fibre estranee, purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica.





### La “pura lana vergine”

Per quanto riguarda in particolare i prodotti in lana vergine (o lana di tosa), il Regolamento (UE) n. 1007/2011 prescrive che un prodotto tessile possa essere etichettato o contrassegnato con la denominazione “lana vergine” o “lana di tosa”, purché sia composto esclusivamente da una fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito, la quale non abbia subito operazioni di filatura e/o di feltratura diverse da quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamenti o impieghi che l’abbiano danneggiata.

A parziale deroga di tale principio generale, le denominazioni “lana vergine” o “lana di tosa” possono essere usate per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre tessili, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- ✂ che la totalità della lana contenuta nella mischia non sia mai stata precedentemente incorporata in un prodotto finito, e che non abbia subito operazioni di filatura e/o di feltratura diverse da quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamenti o impieghi che l’abbiano danneggiata;
- ✂ che la quantità di tale lana rispetto al peso totale della mischia non sia inferiore al 25%;
- ✂ che in caso di mischia intima, la lana sia mischiata soltanto con un’altra fibra.

In questi casi è tuttavia previsto l’obbligo di indicare la composizione percentuale completa di tale mischia.

Per quanto riguarda i prodotti in lana vergine, la tolleranza è dello 0,3%, ovvero le fibre estranee “ammesse” in quanto giustificate come tecnicamente inevitabili secondo le buone prassi di fabbricazione non devono superare lo 0,3% in peso del prodotto.


## PRODOTTI COMPOSTI DA DUE O PIÙ FIBRE

Accade frequentemente che un prodotto tessile sia composto non da un'unica fibra, ma da più fibre. In questo caso la normativa prevede che sull'etichetta o sul contrassegno compaia l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di tutte le fibre di cui il prodotto è composto, in ordine decrescente di peso.

Indicazione "fibre varie": qualora la composizione di un prodotto sia difficile da precisare al momento della fabbricazione, è consentito utilizzare sull'etichetta o sul contrassegno le indicazioni "fibre varie" o "composizione tessile non determinata".

Indicazione "altre fibre": a parziale deroga dell'obbligo di indicare in etichetta il peso percentuale di *tutte* le fibre di cui è composto un prodotto, la normativa consente di utilizzare l'indicazione "altre fibre" per


- ✂ una fibra che rappresenti fino al 5% del peso totale del prodotto tessile;
- ✂ più fibre che rappresentino collettivamente fino al 15% del peso totale del prodotto tessile;
- ✂ fibre che non sono ancora elencate all'AlI. I del Regolamento (UE) n. 1007/2011, a condizione che l'indicazione sia immediatamente preceduta o seguita dalla loro percentuale complessiva in peso.





### La denominazione “misto lino”

Il Regolamento (UE) n. 1007/2011 prescrive che la denominazione “misto lino” possa essere utilizzata solo per i prodotti che comportano un ordito di puro cotone e una trama di puro lino e la percentuale di lino sia pari ad almeno il 40% del peso totale del tessuto sbazzimato. In questi casi, inoltre, l’etichettatura deve essere completata obbligatoriamente con l’indicazione “Ordito puro cotone – trama puro lino”.



Deroghe: ai fini della definizione della composizione fibrosa da riportare in etichetta, possono non essere considerate le fibre visibili, isolabili e puramente decorative che non superano il 7% del peso del prodotto finito, e le fibre metalliche e altre fibre incorporate al prodotto, al fine di ottenere un effetto antistatico, qualora non superino il 2% del peso del prodotto finito.


## **PRODOTTI COMPOSTI DA PIÙ COMPONENTI**

Un altro caso molto frequente è quello di prodotti tessili composti da più moduli o componenti. Si tratta di quei prodotti costituiti da varie parti distinte che poi vengono assemblate per ottenere il prodotto finale: ad es., un paio di pantaloni ai quali venga aggiunta una imbottitura, una giacca con parti tessili distinte, una trapunta da letto con tessuto del lato superiore diverso da quello del lato inferiore e imbottitura ancora diversa ecc.

Il Regolamento (UE) n. 1007/2011, art. 11, prescrive che il prodotto a due o più componenti tessili con diversa composizione fibrosa rechi un'etichetta o un contrassegno indicante la composizione fibrosa di ciascun componente.

L'etichettatura o il contrassegno non sono però obbligatori per i componenti tessili se vengono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

- ✂ i componenti non costituiscono le fodere principali (per fodera si intende un componente separato utilizzato nella confezione di capi di abbigliamento e altri prodotti, comprendente uno o più strati di materia tessile fissati lungo uno o più orli);
- ✂ i componenti rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto tessile.



## **PRODOTTI PARTICOLARI**

Il Regolamento (UE) n. 1007/2011 sintetizza all'All. IV le norme per l'etichettatura di alcuni prodotti di composizione complessa (cfr. pp. 52-53).

## DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE ALL'ETICHETTATURA E AL CONTRASSEGNO DI TALUNI PRODOTTI TESSILI DI COMPOSIZIONE COMPLESSA


<b>Prodotti</b>	<b>Etichettatura e contrassegno</b>
<p>1. I seguenti articoli di corsetteria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) reggiseni</li><li>b) corsetti e guaine</li><li>c) busti interi</li></ul>	<p>La composizione fibrosa è indicata sull'etichetta e sul contrassegno dichiarando la composizione dell'intero prodotto* oppure, globalmente o separatamente, quella delle parti sotto elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) tessuto esterno e interno della superficie delle coppe e della parte posteriore</li><li>b) parti anteriori, posteriori e laterali</li><li>c) tessuto esterno e interno della superficie delle coppe, parti anteriori, posteriori e laterali</li></ul> <p>* La scelta di utilizzare l'etichettatura globale deve prevedere verifiche in grado di assicurare che, al variare delle tabelle e quindi dei rapporti quantitativi tra le diverse parti, la variazione di composizione reale rispetto a quella indicata in etichetta non superi le tolleranze ammesse.</p>
<p>2. Altri articoli di corsetteria diversi da quelli di cui al punto precedente</p>	<p>La composizione in fibre è data indicando la composizione globale del prodotto oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie parti dei prodotti. L'etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10% del peso totale del prodotto</p>
<p>3. Tutti i prodotti di corsetteria</p>	<p>L'etichettatura e il contrassegno separati delle varie parti di detti articoli di corsetteria sono tali che il consumatore può agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le indicazioni che figurano sull'etichetta o sul contrassegno</p>

<p>4. Prodotti tessili sottoposti al procedimento di corrosione</p>	<p>La composizione fibrosa è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella del tessuto sottoposto a procedimento di corrosione. Tali parti devono essere designate singolarmente</p>
<p>5. Prodotti tessili ricamati</p>	<p>La composizione fibrosa è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella dei filati utilizzati per il ricamo. Tali parti devono essere designate singolarmente. L'etichettatura o il contrassegno sono obbligatori solo per le parti ricamate che comprendono almeno il 10% della superficie del prodotto</p>
<p>6. Fili costituiti da un'anima e da un rivestimento fabbricati con fibre diverse, messe a disposizione sul mercato, come tali, ai consumatori</p>	<p>La composizione fibrosa è data per l'insieme del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione dell'anima e del rivestimento. Tali parti devono essere designate singolarmente</p>
<p>7. Prodotti tessili di velluto e di felpa o simili</p>	<p>La composizione fibrosa è data per l'insieme del prodotto e, ove questi prodotti presentino un tessuto di fondo e uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, può essere indicata separatamente per queste due parti. Tali parti devono essere designate singolarmente</p>
<p>8. Rivestimenti per pavimenti e tappeti in cui il fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse</p>	<p>La composizione fibrosa può essere data per il solo strato di usura, che deve essere designato singolarmente</p>



**Riepilogo delle principali informazioni di composizione da riportare sull'etichetta**

- ✂ L'etichetta deve essere facilmente leggibile e comprensibile (uso di caratteri di dimensioni adeguate).
- ✂ La composizione fibrosa deve essere descritta con l'uso delle denominazioni elencate nell'Al. I del Regolamento (UE) n. 1007/2011.
- ✂ Deve essere utilizzata la lingua italiana.
- ✂ I dati percentuali di peso delle fibre devono essere espressi in ordine decrescente.
- ✂ Le indicazioni e informazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle prescritte dalla normativa devono essere ben distinte da quelle obbligatorie, in modo da non creare confusione e da non indurre in errore il consumatore.



## **CONTENUTI FACOLTATIVI**


È possibile fornire sull'etichetta o sul contrassegno anche indicazioni e informazioni non previste dal Regolamento (UE) n. 1007/2011, purché esse siano nettamente separate dai contenuti obbligatori.

Sulle etichette possono essere riportati — purché conformi agli usi leali del commercio e ai principi della correttezza professionale — i seguenti qualificativi:

- ✂ qualificativi che riguardano la fase di produzione delle fibre tessili (ad es., “pettinato”, “lavato” ecc.);
- ✂ qualificativi che riguardano la qualità delle fibre tessili (ad es., “sopraffino”);
- ✂ qualificativi rappresentati da marchi registrati o denominazioni commerciali (ad es., “Lycra”, “Woolmark”, “Meraklon” ecc.).

Al fine di caratterizzare in modo più preciso i prodotti tessili immessi sul mercato, è possibile, inoltre, completare le indicazioni obbligatorie apposte in etichetta con ulteriori informazioni — purché veritiere — circa:

- ✂ la qualità delle fibre utilizzate;
- ✂ le caratteristiche prestazionali;
- ✂ la rispondenza a determinati standard qualitativi;
- ✂ le informazioni eco-tossicologiche;
- ✂ la denominazione di origine.



## ESEMPI DI ETICHETTE




SÌ



Le fibre devono essere elencate in percentuale e in ordine decrescente di peso



NO



SÌ



Non sono ammesse abbreviazioni o sigle



NO



Le denominazioni devono sempre essere  
in lingua italiana

SI

70% VISCOSA  
20% LANA  
10% SETA

NO

70% VISCOSA  
20% LAMBSWOOL  
10% SILK

Devono essere riportate le fibre così come  
definite da leggi internazionali\*

SI

50% CASHMERE  
50% ANGORA

NO

50% KASHMIRETTE  
50% ANGORETTA

Ulteriori indicazioni non chiare, che possono  
far intuire una composizione fibrosa  
non identica a quanto riportato in etichetta,  
non sono consentite

SI

88% COTONE  
10% POLIAMMIDE  
2% ELASTAN

NO

88% COTONE  
10% POLIAMMIDE  
2% ELASTAN  
MINI SOCK COTTON

\* I nomi corretti delle fibre sono consultabili sul sito  
[sicurezzaprodotti.unioncamere.it](http://sicurezzaprodotti.unioncamere.it)



5

# VIGILANZA DEL MERCATO




## **LA VIGILANZA DEL MERCATO**

Autorità competente per i controlli sull'etichettatura e sulla composizione dei prodotti tessili è il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la politica Industriale la Competitività e le Piccole e Medie Imprese, che per le attività operative sul territorio si avvale di alcuni organi di vigilanza del mercato tra cui le Camere di commercio.

Scopo della vigilanza è:

- ✂ verificare la presenza dell'etichetta o contrassegno e la correttezza formale delle indicazioni destinate al consumatore;
- ✂ verificare che la composizione fibrosa del prodotto sia conforme a quella dichiarata mediante esami di laboratorio;
- ✂ intervenire in caso di non conformità con le azioni previste dalla normativa vigente.



## **TIPOLOGIE DI CONTROLLO**

L'attività di vigilanza è svolta mediante le seguenti tipologie di controllo:

- ✂ controllo visivo e documentale,
- ✂ prelievo e analisi di campioni,  
e può essere effettuata:
- ✂ *in loco*, presso un'impresa produttrice o commerciale o presso luoghi di vendita (mercati),
- ✂ *on line*.

## SANZIONI

Il Regolamento (UE) n. 1007/2011 non contiene una parte relativa all'impianto sanzionatorio, lasciando questa competenza ai singoli Stati membri. In Italia l'impianto sanzionatorio è previsto dal combinato disposto di tre norme, la legge 26 novembre 1973, n. 883, "Disciplina della denominazione e della etichettatura dei prodotti tessili" (solo gli artt. 14-30, i precedenti sono stati già abrogati), la legge 24 novembre 1981, n. 689, e il d.lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

Nella tabella sono indicate le principali violazioni e le correlate sanzioni.

## VIOLAZIONI ALLE NORME E SANZIONI

Descrizione violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria	Sanzione amministrativa
Vendita di prodotti tessili la cui etichetta di composizione non corrisponde alla reale composizione		Art. 25, c. 2, legge 883/1973	Da € <b>516,46</b> a € <b>2.582,28</b> È ammesso il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della legge 689/1981
Vendita di prodotti tessili senza etichetta	Art. 8, c. 1, d.lgs. 194/1999	Art. 15, c. 1, d.lgs. 194/1999	Da € <b>103</b> a € <b>3.098</b> Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della legge 689/1981

Omissione dei documenti commerciali di accompagnamento nel caso in cui i prodotti tessili non siano offerti in vendita al consumatore finale e non sia presente l'etichetta o questa non sia completa	Art. 8, c. 1, d.lgs. 194/1999	Art. 15, punto 1, c. 2, d.lgs. 194/1999	Da € <b>1.032</b> a € <b>5.164</b> Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della legge 689/1981
Omessa conservazione dei documenti commerciali	Art. 8, c. 8, d.lgs. 194/1999	Art. 15, punto 2, d.lgs. 194/1999 (art. 25, c. 4, legge 883/1973)	Da € <b>258</b> a € <b>4.131</b> Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della legge 689/1981
Omessa indicazione sul prodotto dell'identità e degli estremi del produttore (ragione sociale e indirizzo della sede legale)	Art. 104, c. 2 e 4a, d.lgs. 206/2005	Art. 112, c. 5, d.lgs. 206/2005	Da € <b>1.500</b> a € <b>30.000</b>
Vendita di prodotti tessili con etichetta compilata in modo non corretto. (ordine non decrescente; utilizzo di sola lingua straniera; utilizzo di sigle)	Art. 3, 4, 5, 6, 8, 9 e allegato I d.lgs. 22 maggio 1999, n. 194	Provvedimenti di natura ministeriale	
Omessa indicazione della composizione fibrosa nei documenti commerciali	Art. 8, c. 2 d.lgs. 22 maggio 1999, n. 194	Provvedimenti di natura ministeriale	



## CENNI SULL'ETICHETTATURA DI MANUTENZIONE

L'etichetta di manutenzione dei prodotti tessili, a differenza dell'etichetta di composizione, fornisce al consumatore le corrette informazioni al fine di trattare il manufatto una volta acquistato: le varie fibre tessili e i coloranti utilizzati nei processi di tintura e stampa si comportano, infatti, in modo diverso di fronte ai trattamenti di lavaggio ad acqua e a secco, alla temperatura cui tali trattamenti vengono effettuati e ai prodotti utilizzati per il candeggio. In Italia l'applicazione dell'etichettatura di manutenzione sui prodotti del settore tessile abbigliamento moda non è obbligatoria (non esiste una direttiva, un regolamento o una legge nazionale che la impongano), ma se l'etichetta viene applicata deve essere corretta e rispondente alle caratteristiche prestazionali del prodotto.

I simboli di manutenzione GINETEX\* indicano il trattamento massimo previsto e devono essere riportati in un determinato ordine:



*Vaschetta*: simbolo grafico per il trattamento di lavaggio a umido

*Triangolo*: simbolo grafico per il trattamento di candeggio con cloro


*Ferro da stiro*: simbolo grafico per il trattamento di stiratura

*Cerchio*: simbolo grafico per il trattamento di lavaggio a secco

*Quadrato con cerchio inscritto*: simbolo grafico per il trattamento di asciugatura (è l'unico simbolo facoltativo)

Vi sono poi simboli specifici aggiuntivi per fornire informazioni su asciugamento naturale e lavaggio professionale.

\* GINETEX è l'Associazione Internazionale per l'Etichettatura di Manutenzione Tessile (Groupement International d'Etiquetage pour l'Entretien des Textiles) che rappresenta l'industria tessile in diversi Paesi e che ha creato un sistema di etichettatura di manutenzione applicabile ai prodotti basata su simboli grafici. Tali simboli sono stati registrati presso World Intellectual Property Organisation (WIPO) a Ginevra come marchi internazionali e sono concessi in uso agli organismi nazionali aderenti. In Italia l'organismo aderente a GINETEX è il CIEM, Centro Italiano per l'Etichettatura di Manutenzione dei Prodotti Tessili e Abbigliamento presso Sistema Moda Italia.





SI RINGRAZIA  
PER LA SUPERVISIONE  
TECNICA SCIENTIFICA



---

UNIONCAMERE.GOV.IT  
SICUREZZAPRODOTTI.UNIONCAMERE.IT

---